

**GERMANIA****Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 1° ottobre 2025 (1 BvR 2428/20), sulla legittimità costituzionale di una pena pecuniaria comminata a dei manifestanti che volevano impedire lo svolgimento di un'altra riunione**

14/11/2025

Il primo Senato del Tribunale costituzionale (*Bundesverfassungsgericht* – BVerfG) ha rigettato un ricorso diretto (*Verfassungsbeschwerde*) contro la condanna a una pena pecuniaria emessa nei confronti di una persona che aveva partecipato attivamente a una “contromanifestazione di disturbo” bloccando il percorso del corteo di un'altra manifestazione.

Nel 2015 si era svolta a Friburgo una manifestazione contro l'aborto organizzata da un'associazione religiosa. Il programma della manifestazione, di cui era stato dato regolare preavviso, prevedeva che un corteo diretto verso il centro città sarebbe passato attraverso il *Martinstor*, una delle porte di accesso alla cinta muraria della città medioevale. Il ricorrente, insieme ad altre dozzine di attivisti, si era seduto all'ingresso della porta per impedire il passaggio del corteo. Nonostante le ripetute richieste della polizia di sgombrare il passaggio, i contro-manifestanti, tra cui il ricorrente, erano rimasti seduti sulla carreggiata. La polizia ha quindi intimato lo scioglimento del blocco in base alla legge sulle riunioni (*Versammlungsgesetz* - VersG) per poi procedere a circondare i contro-manifestanti e a scostarli lungo il bordo del passaggio. Solo a quel punto e dopo una lunga attesa il corteo ha potuto proseguire il suo percorso. In seguito a questi fatti il ricorrente era stato condannato dalla pretura (*Amtsgericht*) di Friburgo a una pena pecuniaria di 200 euro per avere violato il § 21 VersG, a mente del quale «Chiunque, con l'intento di impedire o interrompere riunioni o cortei non vietati o di ostacolarne in altro modo lo svolgimento, commetta o minacci atti di violenza o provochi gravi disordini, è punito con la reclusione fino a tre anni o con una pena pecuniaria». La condanna era stata poi confermata dalla corte d'appello (*Oberlandesgericht*) di Karlsruhe.

Davanti al BVerfG il ricorrente sosteneva che la condanna alla pena pecuniaria avesse violato la sua libertà di riunione garantita dall'art. 8, comma 1, della Legge fondamentale (LF).

Il Senato ha riconosciuto che la libertà di riunione del ricorrente era stata limitata, ma ha tenuto la limitazione per costituzionalmente giustificata. Nella pronuncia viene esaltata l'importanza della libertà di riunione, che viene qualificata come «uno degli elementi di funzionamento indispensabili e fondamentali della convivenza democratica». Tale assoluta rilevanza, secondo i giudici costituzionali, non risulta diminuita in un mondo sempre più digitalizzato perché una riunione tenuta in presenza in luogo pubblico rappresenta «uno strumento irrinunciabile di manifestazione collettiva del pensiero, in cui una comune istanza comunicativa può essere vissuta senza mediazioni

e rivolta in modo diretto, indipendentemente da meccanismi di filtro, a una determinata cerchia di destinatari ovvero al pubblico in generale». Il riferimento ai «meccanismi di filtro» allude agli algoritmi di personalizzazione e raccomandazione presenti sui *social media* e sulle piattaforme digitali. Ciò posto, anche una contro-manifestazione con azioni di disturbo, se presenta un autonomo «elemento comunicativo», può costituire un contributo alla formazione dell'opinione pubblica e risultare quindi meritevole della protezione accordata al livello costituzionale dall'art. 8, comma 1, LF. Questo è appunto il caso della contro-manifestazione svoltasi a Friburgo dieci anni or sono, in cui i partecipanti esibivano cartelli e scandivano propri slogan. Per contro, una manifestazione finalizzata esclusivamente a impedire un'altra manifestazione e priva di un autonomo contenuto di partecipazione e di idee, non può essere qualificata alla stregua di una riunione ai sensi dell'art. 8, comma 1, LF.

Appurato dunque che il § 21 VersG ha limitato la libertà di riunione del ricorrente, il Tribunale ha affermato che tale limitazione era giustificata e rispettosa del principio di proporzionalità. La disposizione mira a garantire il godimento della stessa libertà di riunione bilanciando il diritto dei contro-manifestanti con quello dei manifestanti. Risulta infatti di centrale importanza per la convivenza democratica (*demokratisches Gemeinwesen*) che il diritto di esprimere pubblicamente la propria opinione insieme ad altri non diventi un mezzo per impedire a persone con convinzioni diverse di esercitare lo stesso diritto.

\*\*\*

#### Massime (*Leitsätze*)

1. - 2. [...]

3. La libertà di riunione rappresenta uno degli elementi di funzionamento indispensabili e fondamentali della convivenza democratica ed è costitutiva di un ordinamento dello Stato basato sulla libertà e sulla democrazia. La continua lotta di opinioni immanente in una democrazia, che si caratterizza per il susseguirsi di decisioni da prendere sulla base del principio di maggioranza, richiede il costante mantenimento di un discorso libero, aperto e pluralistico, in cui possano prendere parola e trovare ascolto anche le minoranze di chi la pensa diversamente.

4. Una riunione tenuta in presenza in luogo pubblico rappresenta, anche in un mondo sempre più digitalizzato, uno strumento irrinunciabile di manifestazione collettiva del pensiero, in cui una comune istanza comunicativa può essere vissuta senza mediazioni e rivolta in modo diretto, indipendentemente da meccanismi di filtro, a una determinata cerchia di destinatari ovvero al pubblico in generale.

5. a) La tutela dell'art. 8, comma 1, LF va in ogni caso accordata a quei raggruppamenti di persone che, andando oltre la mera negazione dell'intralcio alla manifestazione del pensiero altrui, presentino un autonomo elemento di partecipazione alla formazione dell'opinione pubblica, quale che sia il peso assunto da quest'ultimo elemento rispetto a quello del disturbo. Non gode invece della tutela accordata dall'art. 8, comma 1, LF, in quanto privo delle caratteristiche di una riunione,

quel raggruppamento di persone che abbia come fine esclusivo il disturbo di un'altra riunione e non miri al tempo stesso a fornire un contributo alla formazione dell'opinione pubblica.

b) Risulta di centrale importanza per la convivenza democratica che il diritto di esprimere pubblicamente la propria opinione insieme ad altri non diventi un mezzo per impedire a persone con convinzioni diverse di esercitare lo stesso diritto.

\*\*\*

La decisione e il relativo comunicato-stampa sono consultabili a questo [link](#).

*Edoardo Caterina*